

**POS. SeSt&SDG/USICL****Decreto n. 666****IL RETTORE**

VISTA la legge 09.05.1989 n. 168;

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento del Programma Erasmus+ 2014-2020 Azione Chiave 1 Mobilità Individuale KA 103 Paesi Comunitari e Paesi candidati, recante le procedure di Ateneo per la gestione del programma Erasmus+ Mobilità ai fini di Studio;

VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2013 con cui è stato istituito il nuovo Programma "Erasmus+" a favore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) in data 20 dicembre 2013 – serie L 347/50;

PRESO ATTO che l'Ateneo ha aderito al Programma presentando richiesta per ottenere l'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) per la durata dell'intero Programma (2014/2020) e che a seguito di tale richiesta all'Ateneo è stata attribuita la suddetta carta con n. 29269-LA-1-2014IT-E4AKA1-ECHE;

PRESO ATTO che la struttura del Programma Erasmus+ è incentrata su tre attività chiave, trasversali ai diversi settori, tra cui: Attività chiave 1 – Mobilità individuale ai fini di apprendimento KA103;

VISTA la nota dell'Agenzia Nazionale INDIRE prot. 20819 del 17 luglio 2020 con la quale ha comunicato l'assegnazione dei finanziamenti tesi a supportare le attività di mobilità per l'annualità 2020/21;

TENUTO CONTO che con nota 1/2021 del 15 gennaio 2021 la predetta Agenzia, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19, ha comunicato agli atenei beneficiari del predetto finanziamento la possibilità di richiedere una estensione della durata contrattuale dei Progetti approvati e finanziati; che per i Progetti di mobilità KA103 della durata di 16 mesi è prevista una estensione fino ad un massimo di 28 mesi (dal 01.06.2020 al 30.09.2022);

PRESO ATTO che con nota del 03/02/2021 l'Agenzia ha accordato la predetta proroga;

RICHIAMATE integralmente le disposizioni contenute nell'allegato I della nota Indire n. 3/2020 ovvero:

“Considerata l’eccezionalità dell’emergenza tali mobilità annullate potranno eventualmente avere luogo successivamente; in tal caso l’Istituto di appartenenza garantirà che le procedure di selezione per le attività di mobilità siano eque, trasparenti, coerenti e documentate. La possibilità di svolgere successivamente le mobilità senza un’ulteriore selezione sarà valutata dall’Istituto di appartenenza, qualora:

- 1. vi sia accordo con l’Istituto partner ospitante, in considerazione dell’eventuale aumento del numero di studenti concordati nel relativo Interinstitutional Agreement in un determinato semestre;*
- 2. vi sia un atto/decreto interno che formalizzi tali disposizioni ed individui procedure volte a garantire trasparenza ed equità tra tutti i partecipanti alla mobilità, nelle Call interessate”.*

**RICHIAMATO
SENTITI**

integralmente il DR. n. 82 del 11/02/2021;

il Rettore all’Internazionalizzazione, Prof. Gabriele Sampagnaro, il dirigente preposto e le università partner

DECRETA

Art.1 Le mobilità relative ai bandi relativi alle annualità 2020/21, annullate per formale rinuncia espressa dagli studenti interessati, riconducibili all’emergenza da Covid, da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a.21/22, sono da considerarsi svolte a tutti gli effetti nell’a.a. 21/22; gli esami svolti durante la mobilità saranno convalidati presso l’ateneo inviante nell’a.a. 21/22 e, pertanto, lo studente che accede alla mobilità predetta deve essere in regola con l’iscrizione all’anno 2021/22.

Art.2 Ai fini dello svolgimento delle predette mobilità non si procede a nuove selezioni considerando valide a tutti gli effetti le graduatorie di merito relative ai bandi per l’anno 20/21.

Le destinazioni sono assegnate sulla base dei criteri già pubblicati con DR n. 82 dell’11/02/2021

- a) la mobilità posticipata può essere realizzata presso la medesima destinazione qualora vi sia assenso da parte dell’Istituto partner ospitante;
- b) la mobilità posticipata deve essere realizzata presso una destinazione diversa qualora non vi sia assenso da parte dell’Istituto partner ospitante
- c) la mobilità posticipata deve essere realizzata presso una destinazione diversa anche nella caso in cui la rinuncia alla mobilità sia stata formalizzata antecedentemente alla data del 15 gennaio 2020, data in cui l’Agenzia Erasmus+ ha informato della possibilità di prorogare le attività di mobilità e ciò in ragione del fatto che la rinuncia intervenuta ha potuto produrre riassegnazioni di sede.

Art.3 Le attività di mobilità di cui al presente decreto sono riservate ai sottoelencati studenti che hanno manifestato, a mezzo email entro il 15 settembre 2021, la volontà di accedere alla proroga delle attività.

0252003997
0252003519
0252003546
0251007960
0418003662
0327000467
0323000716
0512003929
0512004978

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

Napoli, 11/10/2021

IL RETTORE
f.to prof. Alberto Carotenuto